

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nell'ottobre 2008, con reclamo del 16.05.2013 la ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall'intermediario, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di Euro 4.658,80.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha precisato che:

- in data 27 ottobre 2008 la ricorrente *“sottoscriveva un contratto di cessione del quinto con la società [omissis], in seguito ceduto alla scrivente nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pro – soluto”*;
- a seguito di conteggio di estinzione anticipata emesso in data 31 dicembre 2009, la ricorrente *“provvedeva all'estinzione anticipata della pratica in oggetto”*;
- in data 16 maggio 2013 perveniva reclamo dal legale della ricorrente *“nel quale si richiedeva il rimborso a favore della signora (...) di € 4.658,80 pari alle commissioni finanziarie, accessorie e premio polizza non goduti sulla pratica in oggetto, a seguito dell'estinzione avvenuta”*;



- riscontrava il reclamo in data 10 giugno 2013, comunicando *“di non poter accogliere la richiesta di ulteriore rimborso delle commissioni, già parzialmente abbuonate in fase di estinzione della pratica in oggetto, ritenendo il residuo importo afferente ai costi di impianto della pratica”* ed invitando la ricorrente *“a rivolgersi alla Compagnia Assicurativa di riferimento la propria richiesta di rimborso della quota parte di premio assicurativo non goduto”*;
- relativamente al credito derivante dal finanziamento in oggetto, si evidenzia che esso è stato ceduto dalla finanziaria erogante nel mese di agosto 2009, *“precedentemente alla data di pubblicazione della comunicazione da parte della Banca d'Italia (novembre 2009) e dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 141/2011 introduttivo dell'art. 125 – sexies (13 agosto 2011)”*;
- di conseguenza tutti i presidi di informazione, compresa la descrizione delle voci delle spese che concorrevano al costo del finanziamento (distinte tra quelle che esaurivano la loro corrispettività al momento della stipula del contratto e quelle invece che potevano essere considerate legate alla vita del ed esecuzione del finanziamento), *“non possono essere desunte dal contratto sottoscritto dalla cliente, che risulta redatto secondo i canoni di trasparenza al tempo vigenti”*;
- non sarebbe sostenibile neanche la mancanza dei requisiti di trasparenza, *“visto che i lamentati difetti di trasparenza sono stati introdotti da fonti regolamentari e legali entrate in vigore successivamente alla data di stipula del contratto, né potevano in alcun modo essere sanati dalla banca cessionaria vista la data di perfezionamento della cessione”*;
- come si rileva dal *“Prospetto del finanziamento e modalità dei rimborsi Condizioni economiche”*, *“la suddivisione degli importi relativi alle commissioni bancarie e finanziarie sulla documentazione contrattuale non risulta adeguatamente dettagliata, risultando in particolare non identificabili gli importi relativi alle cosiddette spese recurring rispetto a quanto addebitato a titolo di spese di istruttoria o stipula del contratto, c.d. spese up front, non rimborsabili alla cliente”*;
- per tali motivi alla banca cessionaria non è rimasto che calcolare il cd. *“equo rimborso”* sulla base di regole di equità, alla luce dei seguenti criteri:
  - *“le spese di istruttoria, bollo e rivalsa non possono considerarsi restituibili in quanto strettamente riconducibili al momento di stipula della pratica;*
  - *tutte le altre voci commissionali di spesa vengono invece restituite alla cliente secondo il criterio della pro rata temporis”*;
- poiché si tratta di una voce complessiva pagata dalla cliente a titolo di corrispettivo per il servizio finanziario offerto, *“e non essendo determinabile a priori quanta parte di queste commissioni possono essere ricondotte in misura fissa al momento della stipula del contratto e quanta parte invece essere imputata proporzionalmente alla vita residua del finanziamento”*, per il calcolo della pro rata temporis *“è stato fissato un criterio assimilabile a quello degli interessi corrispettivi, come richiamato altresì nelle decisioni n. 1805/2013 e 3053/2012 dello Spettabile Collegio”*;
- relativamente alla restituzione di quota parte del premio, tale onere *“incombe come da previsioni normative in capo alla compagnia assicurativa”*;
- la perfetta coincidenza della *“lettera”* della norma di legge con quella regolamentare ISVAP *“denota la chiara intenzione del legislatore di elevare a rango di norma primaria – senza apportare alcuna modifica – il contenuto della disposizione ISVAP, allo scopo evidente di porre fine ad interpretazioni tese a riversare l'onere del rimborso dei premi su soggetti completamente estranei al rapporto assicurativo”*;
- non essendo le imprese di assicurazione sottoposte alla giurisdizione alternativa dell'Arbitro Bancario Finanziario, la responsabilità non può essere trasferita



all'intermediario bancario, *“in quanto unica entità sottoposta al giudizio dell'Arbitro stesso”*; pertanto sin dal dicembre 2010 (data di entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 35) l'obbligo di rimborso *“era in capo alla compagnia assicurativa e a decorrere dal 18 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 221/2012), qualsivoglia difformità nella prassi non può essere ritenuta conforme al dettato normativo”*;

- ne consegue che un'eventuale condanna da parte del Collegio a carico della banca per il pagamento del rimborso del premio assicurativo non goduto dalla cliente che abbia estinto anticipatamente il suo finanziamento per applicazione dell'intesa ANIA-ABI *“troverebbe fondamento su di una fonte (neanche strettamente legale ma pattizia e liberamente attuabile dalle parti) e ormai superata da chiare norme aventi forza di legge”*;
- alla luce delle novità legislative introdotte nel dicembre 2012, *“il settore assicurativo sta predisponendo gli opportuni presidi per adempiere al proprio obbligo legale”*

## DIRITTO

Il Collegio rileva preliminarmente come la presente controversia verta unicamente sul *quantum* del rimborso dovuto alla ricorrente a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione (sottoscritto nell'ottobre 2008), e non anche sull'*an* del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata.

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”* (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo *“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”*).

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'*), in base al quale *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”* – l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per*



*la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso".* Benché tale ultima norma non fosse in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall'art. 22, comma 15-*quater*, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo"*.

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *"onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione"* (Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

In particolare, nel caso in esame le commissioni oggetto di contestazione ammontano a Euro 3.145,41,35 ("*Commissioni finanziarie*"), Euro 1.512,00 ("*Commissioni accessorie*") e Euro 518,99 ("*Costi assicurativi*"), per un complessivo di Euro 5.176,40. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (108 su 120), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 4.658,76 ( $=108/120 * 5.176,40$ ), cui detrarre l'importo di Euro 190,60 rimborsato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, per un importo residuo di 4.468,16.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 4.468,16.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANTONIO GAMBARO

**AVETE MAI CHIUSO UN  
FINANZIAMENTO  
ANTICIPATAMENTE ?**

**ALLORA AVETE UN CREDITO  
DA INCASSARE !**